Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Mercoledì, 6 ottobre** | **Numero 236**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1348 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono autorizzate le nuove e maggiori assegnazioni per L. 1.915.000 e la diminuzione di stanziamento di L. 45.000 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1919-920, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA di variazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 30. (Modificata la denominazione). Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (Spese fisse)	450,000 —
Cap. n. 31. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	350,000 —
Cap. n. 36. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	100,000 —
Cap. n. 44. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente	250,000 —
Cap. n. 67. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, numero 125; 21 luglio 1911, n. 852; 23 giugno 1912, n. 659 e 8 giugno 1913, n. 631) (Spesa obbligatoria)	150,000 —

Cap. n. 81. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie Venete e di Mantova	350,000 —
Cap. n. 98-*septies*. (Di nuova istituzione) Spesa per la targa commemorativa degli impiegati dell'Amministrazione dei lavori pubblici morti in guerra	20,000 —
Cap. n. 106-*bis*. (Di nuova istituzione). Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione del nuovo porto di Milano e per le opere di miglioramento della darsena di Porta Ticinese (decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 740 e decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2337)	45,000 —
Cap. n. 113-*quinquies*. (Di nuova istituzione). Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia idroelettrica (R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995)	200,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	1,915,000 —

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 106. Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe (art. 34 del testo unico di legge 11 luglio 1913, n. 959 e art. 2, lettera *b*), della legge 19 luglio 1914, n. 764 e legge 8 aprile 1915, n. 508 (Spesa ripartita) . . .	45,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

Il numero 1125 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 gennaio 1880, n. 5249 (Serie seconda) che approvò la convenzione con la Società delle strade ferrate romane, in forza della quale passarono a carico dello Stato, fra le altre, le obbligazioni della ferrovia Lucca-Pistoia emesse in dipendenza del decreto del R. Governo della Toscana del 10 febbraio 1860;

Visto l'art. 66 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Su proposta del Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata una ristampa di obbligazioni della strada ferrata Lucca-Pistoia, su carta bianca filigranata e conforme al modello visto, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro e depositato insieme al presente decreto negli archivi generali del Regno, da servire per le operazioni di rinnovazione e di tramutamento.

Art. 2.

Le dette obbligazioni avranno il formato ed i fregi prescritti dal R. decreto 7 settembre 1889, n. 5947, per quelle delle emissioni 1856 e 1858, e saranno munite di 12 cedole distinte col numero ordinale dal 121 al 132 (scadenze 1° settembre 1920 - 1° marzo 1926).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza dell'11 settembre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 500.000 occorrenti al Ministero dell'interno.

SIRE!

Tra i primi provvedimenti da adottarsi dal Governo a favore delle popolazioni danneggiate dal terremoto del 6, 7 e 8 corrente nella Toscana e nell'Emilia, venne disposta, a sollievo di queste, la distribuzione di sussidi per la somma di L. 500.000.

Data l'urgenza del provvedimento e la insufficiente disponibilità offerta dal fondo normale per erogazioni di pubblica beneficenza il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà accordata dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale, ha deliberato di attingere la indicata somma dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Con l'unito schema di decreto, che il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, viene autorizzato il prelevamento e l'assegnazione della somma al cap. 41 del bilancio del Ministero dell'interno.

Il numero 1326 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2.043.820, rimane disponibile la somma di L. 7.956.180;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finan-

ziario 1920-921, è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di lire cinquecentomila (L. 500,000), da assegnarsi al capitolo n. 41 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re**, *in udienza del 19 settembre 1920, sul decreto concernente una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste di L. 500.000 occorrenti al Ministero dell'interno.*

SIRE!

Fra i provvedimenti disposti dal Governo in seguito al recente movimento tellurico in talune zone della Toscana e dell'Emilia sonvi quelli imposti dalla necessità di difendere le zone colpite dai contagi che, per le condizioni anormali di esistenza di quelle popolazioni, tenderebbero a propagarsi rapidamente, con grave pregiudizio della salute generale, nonchè dell'opera di assistenza e di ricostituzione della vita civile nelle regioni funestate.

A tal fine il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma di L. 500.000, che sarà messa a disposizione dell'Amministrazione della sanità pubblica per l'attuazione dei provvedimenti necessari.

Lo schema di decreto che il riferente onorasi di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra intende ad autorizzare il prelevamento del detto fondo di L. 500.000.

Il numero 1327 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000 000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2.543.820, rimane disponibile la somma di L. 7.456 180;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di lire cinquecentomila (L. 500.000) da assegnarsi al cap. 57 « Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1330 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 17 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un parco del genio militare in località Camnago, comune di Lentate sul Seveso (Milano).

Art. 2.

Alla espropriazione degli immobili e diritti immobiliari a tale uopo occorrenti, che saranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1332 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 e successive modificazioni;

Visto i decreti 1° ottobre 1914, n. 1171; 30 gennaio 1916, n. 178; 5 gennaio 1919, n. 18; 3 giugno 1920, n. 737;

Visto il R. decreto 22 giugno 1920, n 900;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, d'intesa con i ministri per la guerra e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito, agli impiegati civili di ruolo, agli operai a matricola e straordinari dipendenti dal Ministero della guerra addetti a comandi, reparti e servizi metropolitani dislocati in Libia sono dovuti gli assegni, le paghe e le indennità previsti pei pari in grado ed in anzianità effettivi al R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica nelle stesse condizioni di servizio, con le stesse norme, salvo le eccezioni di cui appresso.

Tale trattamento spetta:

a) a decorrere dal 1° gennaio oppure dal 1° luglio 1920, secondo che trattisi di personale che a tali date trovavasi, rispettivamente, in Cirenaica od in Tripolitania, destinato a far parte dei Comandi, Reparti e Servizi adibiti a presidio e sicurezza delle colonie;

b) a decorrere dalla data d'imbarco in Italia al personale destinato dopo le date stesse, rispettivamente, in Cirenaica od in Tripolitania allo scopo di cui sopra.

Al personale anzidetto però, non spetta l'indennità di equipaggiamento prevista per quello effettivo al R. C. di T. C., nè alcuna differenza fra l'indennità di entrata in campagna, comunque percepita, e l'indennità di equipaggiamento.

L'indennità di entrata in campagna ai nuovi destinati in Libia dopo le date di cui sopra, sempre chè non l'abbiano mai percepita per altra destinazione all'esercito operante in Europa o fuori, dal 24 maggio 1915 in poi, sarà corrisposta per metà dopo 30 giorni di permanenza in Libia salvo a corrispondere l'altra metà dopo il 60° giorno.

Art. 2.

Il trattamento di cui sopra e la permanenza in Tripolitania ed in Cirenaica non danno diritto ai sottufficiali ed ai militari di truppa metropolitani al premio di arruolamento ed ai premi di rafferma coloniale che sono inerenti solo alla qualifica di militare effettivo al R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica.

Nulla è mutato per quanto riguarda le norme circa il vestiario dei marescialli pei quali continuano ad applicarsi, nelle colonie, quelle vigenti in patria.

Art. 3.

Per la concessione delle licenze al personale di cui all'art. 1 del presente decreto continueranno ad osservarsi le norme ora vigenti per le licenze al personale metropolitano in Libia, non dovendosi intendere estese al personale stesso quelle che riguardano il personale effettivo al R. corpo di truppe coloniali.

Art. 4.

In relazione a quanto dispone l'art. 1 del presente decreto al personale di cui a tale articolo spetta l'indennità caro-viveri nella misura stessa percepita dal personale dello stesso ruolo e categoria effettivo al R. corpo di truppe coloniali, e con le stesse modalità: nella liquidazione degli arretrati la razione viveri percepita in natura dal personale cui la razione non è più dovuta, verrà calcolata in ragione di L. 1.

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1920 in Cirenaica e dal 1° luglio 1920 in Tripolitania cessano di aver vigore le disposizioni relative al trattamento del personale metropolitano in Libia che non siano in armonia col presente decreto.

Art. 6.

In relazione allo sviluppo, mediante arruolamenti volontari, del Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica si dovrà provvedere al rimpatrio degli elementi (ufficiali, truppa, impiegati civili ed operai a matricola) corrispondenti a quelli arruolati, dando la precedenza al personale comandato d'autorità nel corpo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1352 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° luglio 1920, n. 994, che riordina e rinnova la Commissione Reale per le opere di irrigazione, istituita presso il Ministero di agricoltura colla legge 17 luglio 1910, n. 482;

Riconosciuta la opportunità di aumentare il numero dei rappresentanti del Parlamento, in seno alla predetta Commissione, specialmente allo scopo di intensificare lo studio dei progetti interessanti le Provincie meridionali e quelle emiliane;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il numero dei senatori del Regno e il numero dei deputati al Parlamento, chiamati a far parte della Commissione Reale per le irrigazioni, giusta l'art. 2 del R. decreto 1° luglio 1920, n. 994, sono elevati rispettivamente da due a quattro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1351 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 7 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1955;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto coi ministri del tesoro e della giustizia e degli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 7, primo comma, del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1955, è sostituito il seguente: « Per garanzia dei crediti della Banca autonoma di credito minerario dipendenti dalle operazioni indicate negli articoli 1, 2 e 3, può essere costituito un privilegio speciale sul prodotto delle miniere (minerale di zolfo, zolfo fuso e sterro di zolfo), nonchè sulle macchine e sui materiali che servono alla coltivazione delle zolfare ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — MEDA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1359 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, riguardante il passaggio di una parte dei detti beni all'Opera nazionale dei combattenti;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È revocata la disposizione dell'art. 1, lettera *d*), del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, con la quale il maneggio del R. Palazzo di Napoli, con gli annessi locali, furono assegnati all'Opera nazionale dei combattenti.
È del pari revocata la disposizione dell'art. 2, lettera *f*), dello stesso decreto nella parte con cui il maneggio predetto e gli annessi locali furono esclusi dai beni che rimangono in proprietà dello Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 8 marzo 1902, con cui il Consiglio provinciale di Parma deliberò la classificazione fra le strade provinciali della consortile Calestano-Berceto, della lunghezza di m. 23.500;
Ritenuto che, proceduto si alla pubblicazione di detta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono proposti reclami;
Che la strada di cui trattasi, oltre a collegare i comuni di Calestano e di Berceto, li mette in comunicazione col capoluogo della Provincia e con il limitrofo territorio di Massa Carrara;
Che la stessa è di notevole importanza sia dal punto di vista agricolo che commerciale, perchè forma l'arteria principale della valle del torrente Baganzal ricca di boschi e di terreni produttivi; epperciò ha i caratteri voluti dalla legge organica sulle opere pubbliche per essere classificata fra le provinciali;
Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Parma la consortile Calestano-Berceto.
Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione

del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Di concerto con il ministro del tesoro;

Visto il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2357, recante provvedimenti per la Camera agrumaria;

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1919, col quale furono stabiliti i prezzi del citrato di calcio e dell'agrocotto per l'esercizio 1919 920 della Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria;

Considerato l'aumento dei costi di fabbricazione del citrato di calcio e dell'agrocotto verificatosi posteriormente alla determinazione dei prezzi predetti;

Determina:

Art. 1.

Il prezzo dovuto dalla Camera agrumaria ai depositanti di citrato di calcio per l'esercizio 1919-920 è elevato da L. 550 a L. 620 per quintale, base 64 per cento di acido citrico.

Il prezzo dovuto ai depositanti di agrocotto è elevato da L. 575 a L. 645 per quantità corrispondente ad un quintale di citrato di calcio, base 64 per cento di acido citrico.

Art. 2.

La Camera agrumaria, alla fine dell'esercizio 1919-920, pagherà ai depositanti di citrato di calcio e di agracotto dell'esercizio stesso la differenza tra i prezzi già ai medesimi corrisposti e quelli stabiliti dal presente decreto.

Roma, 27 settembre 1920.

Il ministro dell'industria e commercio
ALESSIO.
Il ministro del tesoro
MEDA.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace

NOTIFICAZIONE circa i contratti prebellici mantenuti in vigore con ditte germaniche

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 299 del Trattato di pace di Versailles;

Visto il decreto 21 marzo 1920, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 aprile 1920, riguardante i contratti stipulati prima della guerra tra sudditi, Enti e società italiane, e sudditi, Enti e società germaniche;

Considerato che, in conformità delle predette disposizioni, furono, in tempo utile, notificati al Governo germanico i contratti dei quali il Governo italiano, per ragioni d'interesse generale, chiedeva il mantenimento in vigore, in eccezione alla clausola dell'annullamento stabilito dal sopracitato art. 299, lettera *a*);

Sentito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace;

Notifica:

Sono mantenute in vigore le seguenti categorie di contratti:

a) contratti di Società;

b) contratti stipulati in relazione a rapporti di famiglia;

c) contratti aventi per oggetto prestazioni di carattere alimentare od aventi comunque scopo di beneficenza;

d) contratti di donazione od aventi comunque per oggetto liberalità di qualsiasi natura.

Sono del pari mantenuti in vigore i contratti singoli per i quali, in pari data, è fatta separata comunicazione alle parti interessate.

Roma, 30 settembre 1920.

Il ministro
ALESSIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL' INTERNO

AVVISO.

Giusta l'art. 1, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente da questo Ministero, secondo la situazione al 1° dicembre 1919.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, 30 settembre 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 5 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	161 12	New York	—
Londra	83 62	Berlino	39 87
Svizzera	393 95	Vienna	10 50
Spagna	—	Praga	33 35
Oro	343 43		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nete
3.50 % netto (1906)	67 60	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	69 90	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 30 settembre 1920, in Villa Vallucci e Altavilla, provincia di Teramo, sono state attivate al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, le ricevitorie fonotelegrafiche collegate alla ricevitoria telegrafica di Montorio al Vomano.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 38 dal 13 al 19 settembre 1920.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Brescia	Breno	—	1	—	1
»	Brescia	—	1	—	1
Cosenza (*a*)	Cosenza	—	1	—	1
Ferrara	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	1	—	1	—
Firenze (*a*)	San Miniato	—	1	—	1
Foggia (*a*)	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	2	—	2	—
»	San Severo	2	—	2	—
Milano	Gallarate	—	1	—	1
»	Lodi	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Potenza	Melfi	1	—	2	—
Sassari	Sassari	—	2	—	2
Torino	Torino	—	2	—	2
		8	11	9	11

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Cittaducale	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Cosenza (*a*)	Castrovillari	—	1	—	2
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	2	1	9	5
Torino	Torino	—	2	—	2
Verona	Verona	—	1	—	1
		3	7	10	12

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	1	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	6	1	9	1
»	Treviglio	3	1	4	1
Bologna	Bologna	8	2	10	6
»	Imola	4	—	11	2
Brescia	Breno	6	—	14	—
»	Brescia	11	1	27	2
»	Chiari	2	—	5	—
»	Salò	3	—	4	—
»	Verolanuova	3	1	7	2
Caltanissetta (*a*)	Piazza Armerina	2	—	3	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Caserta	Caserta	1	—	2	—
Como	Como	1	—	1	—
»	Varese	1	—	1	—
Cremona	Crema	1	—	2	—
»	Cremona	1	—	1	—
Cuneo	Alba	—	1	—	2
»	Cuneo	1	—	1	—
»	Saluzzo	2	1	5	1
Ferrara	Cento	1	—	1	1
»	Forrara	5	1	5	2
Firenze (*a*)	Firenze	3	—	17	—
»	Pistoia	2	—	5	—
»	Rocca San Casciano	1	—	1	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Genova	Genova	5	—	18	—
»	Spezia	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Sciacca	1	—	2	—
Lucca	Lucca	1	1	1	1
Mantova	Mantova	8	5	9	8
Milano	Abbiategrasso	—	2	—	2
»	Gallarate	—	2	—	2
»	Lodi	—	1	—	1
Modena (*a*)	Mirandola	2	1	2	3
»	Modena	—	1	—	1
»	Pavullo nel Frignano	2	—	2	10
Novara	Biella	—	3	—	4
»	Domodossola	1	—	1	—
»	Novara	—	1	—	1
»	Vercelli	3	—	7	1
Padova (*a*)	Padova	3	2	4	3
Parma	Borgo S. Donnino	1	—	1	—
»	Borgotaro	1	—	1	—
»	Parma	1	1	2	2
Pavia	Mortara	1	2	1	2
»	Pavia	2	1	2	1
»	Voghera	—	1	—	1
Perugia	Terni	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	3	—	21	—
»	Piacenza	5	1	17	2
Pisa	Pisa	1	—	1	—
»	Volterra	1	—	5	—
Potenza	Potenza	3	1	8	1
Ravenna	Faenza	1	1	2	1
»	Lugo	1	1	4	2

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ravenna	Ravenna	2	1	9	4
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	2	3	6
Salerno	Campagna	2	—	7	—
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
Sondrio	Sondrio	1	—	1	—
Teramo (a)	Penne	—	1	—	4
Torino	Pinerolo	2	1	4	1
»	Susa	1	—	25	—
»	Torino	3	1	10	2
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Udine (a)	Cividale del Friuli	1	—	1	—
»	Pordenone	3	—	3	1
»	Tolmezzo	1	—	1	—
»	Udine	4	3	4	5
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
Verona	Verona	6	3	7	5
		146	54	326	102

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	2	—	8	—
Arezzo	Arezzo	5	1	9	5
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	4	—
»	Fermo	4	2	18	14
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Benevento	Benevento	1	—	3	2
»	Cerreto Sannita	1	—	2	2
»	S. Bartolomeo in G.	—	1	—	5
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Bologna	Bologna	6	1	21	11
»	Imola	1	—	1	—
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
»	Larino	2	—	4	4
Chieti	Chieti	—	2	—	3
»	Lanciano	—	1	—	1
»	Vasto	1	—	30	2
Como	Como	1	—	1	—
Ferrara	Cento	1	1	5	3
»	Ferrara	3	1	22	6
Firenze (a)	Firenze	3	—	4	1
»	Rocca San Casciano	1	—	1	—
Foggia (a)	Foggia	3	—	3	—
»	San Severo	4	—	4	—
Forlì	Forlì	1	—	4	—
Grosseto	Grosseto	2	—	6	—
Livorno	Livorno	1	—	8	—
Lucca	Lucca	3	—	5	—
Macerata (a)	Camerino	1	—	2	—
Macerata (a)	Macerata	5	1	68	22
Modena (a)	Modena	—	1	—	2
Parma	Parma	—	1	—	1
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Perugia	Orvieto	2	—	3	—
»	Perugia	—	2	—	2
Pisa	Pisa	1	—	4	—
»	Volterra	2	—	7	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	4	—	4	1
Roma (a)	Frosinone	4	—	4	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Siena	Montepulciano	1	1	2	2
»	Siena	2	—	5	—
Teramo (a)	Penne	—	1	—	3
»	Teramo	5	1	23	32
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine (a)	Udine	1	1	3	1
Venezia	Chioggia	1	1	1	1
»	Venezia	5	—	8	1
Verona	Verona	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	2	—	2
		90	29	306	136

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	2
Genova	Genova	—	1	—	1
Napoli (b)	Napoli	1	—	1	—
		1	2	1	3

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	2	—	3	—
Caltanissetta (a)	Caltanissetta	1	—	1	—
Napoli	Casoria	—	1	—	1
»	Napoli	1	—	1	—
Padova (a)	Padova	1	1	1	1
Palermo	Palermo	1	—	2	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	—
		8	4	10	4

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Avellino (*b*)	Avellino	—	1	—	1
Bari delle P.	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	1	—	1	3
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Brescia	Breno	—	1	—	1
»	Brescia	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	6	—
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Teramo (*a*)	Penne	—	1	—	9
Vicenza	Venezia	—	1	—	3
Verona	Verona	1	2	1	2
		3	10	8	23

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli A. (*a*)	Aquila	3	—	15	—
»	Avezzano	1	—	4	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	3	1
Foggia (*a*)	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	1	1	1	1
»	San Severo	1	—	1	—
Macerata	Camerino	3	—	3	—
Palermo	Palermo	1	—	3	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Roma (*a*)	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
		16	1	35	2

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Foggia (*a*)	Foggia	3	—	3	—
»	San Severo	1	—	5	—
		4	—	8	—

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	1	—
Foggia (*a*)	Foggia	1	—	1	—
Perugia	Rieti	—	1	—	1
»	Spoleto	2	—	2	—
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
		6	1	6	1

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
»	Treviglio	9	—	22	—
Bologna	Bologna	1	—	3	—
Girgenti (*a*)	Sciacca	1	—	1	—
Milano	Lodi	—	1	—	1
Pisa	Pisa	2	—	2	—
»	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
		16	1	31	1

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	2	1
Ferrara	Ferrara	1	—	3	—
Firenze (*a*)	Firenze	1	1	5	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	12
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Teramo (*a*)	Teramo	2	—	3	—
Venezia	Venezia	1	—	3	—
		8	3	18	15

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	10	19	20
Carbonchio sintomatico	7	10	22
Afta epizootica	38	200	428
Malattie infettive dei suini	35	119	442
Morva	3	3	4
Farcino criptococcico	8	12	14
Rabbia	9	13	31
Rogna	7	17	37
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	4	7	7
Vaiuolo ovino	1	4	8
Morbo coitale maligno	6	17	32
Barbone dei bufali	—	—	—
Diarrea dei vitelli	—	—	—
Colera dei polli	9	11	33

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame delle terre redente dal 30 agosto al 5 settembre 1920.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia	Bencovaz	2	—	3	—
Venezia Giulia	Monfalcone	1	—	1	—
Venezia Trident.	Ampezzo	3	—	5	—
»	Bolzano	2	—	2	—
»	Bressanone	1	—	2	—
»	Brunico	1	—	1	—
»	Cavalese	2	—	2	—
»	Cles	2	2	16	12
»	Mezzolombardo	—	1	—	2
»	Primiero	3	—	13	3
»	Rovereto	3	—	35	—
»	Slandro	2	1	4	1
»	Tione	22	—	81	3
»	Trento	2	—	2	—
		46	4	168	21
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia	Knin	1	—	3	—
»	Zara	2	—	71	—
Venezia Giulia	Parenzo	3	—	9	—
»	Pola	2	—	9	—
»	Tolmino	1	—	2	—
Venezia Tridentina	Ampezzo	1	—	1	1
»	Bolzano	1	2	1	2
»	Borgo	3	—	33	—
»	Bressanone	1	—	1	—
»	Brunico	—	1	—	1
»	Merano	5	1	14	2
»	Mezzolombardo	2	2	8	2
»	Rovereto	3	—	4	—
»	Slandro	—	1	—	2
»	Tione	2	—	3	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
		28	7	160	10
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia	Bencovaz	2	—	19	—
»	Knin	2	—	3	—
»	Sebenico	2	—	119	1
»	Zara	4	—	83	—
		10	—	224	1
Farcino criptococcico.					
Venezia Trident.	Rovereto	1	—	1	—
Rogna.					
Dalmazia	Bencovaz	2	—	4	—
»	Knin	3	—	9	—
»	Zara	4	—	115	—
Venezia Giulia	Monfalcone	4	—	4	—
»	Postumia	2	—	3	—
»	Tarvisio	1	—	1	—
Venezia Trident.	Bolzano	—	1	—	1
»	Borgo	17	—	71	—
»	Bressanone	1	—	4	—
»	Cles	1	—	5	—
»	Merano	2	1	3	1
»	Slandro	1	—	9	—
»	Tione	16	—	41	—
		54	2	269	2
Carbonchio ematico.					
Dalmazia	Knin	—	1	—	4
»	Zara	4	—	4	—
Venezia Giulia	Pola	—	1	—	1
		4	2	4	5
Carbonchio sintomatico.					
Venezia Trident.	Rovereto	1	—	1	1
Rabbia.					
Venezia Trident.	Tione	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici con casi di malattie	Numero dei Comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Afta epizootica	14	50	189
Rogna	13	56	271
Malattie infettive dei suini	16	35	170
Vaiuolo ovino	4	10	225
Rabbia	1	1	1
Carbonchio ematico	3	6	9
Carbonchio sintomatico	1	1	2
Farcino criptococcico	1	1	1
Colera dei polli	—	—	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	739.097 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Fogliatti Francesco di Giovanni Emanuele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino . . . L. Per l'usufrutto: Fogliatti Giovanni Emanuele fu Francesco.	77 —
»	739.098 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . » Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	77 —
Cons. 5 % (1917)	82409	Beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo in Diano Borello (Porto Maurizio) . . . »	170 —
»	97230	Intestata come la precedente . . . »	5 —
»	113082	Intestata come la precedente . . . »	10 —
3,50 0[0	769272	Intestata come la precedente . . . »	3 50
Cons. 5 0[0	97257	Visintini Mario fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Visintini Catina fu Domenico, ved. di Visintini Giovanni Battista, dom. a Milano . . . »	900 —
»	77003	Rodolfi Tomaso di Stefano, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Grosio (Bergamo) . . . »	165 —
3,50 0[0	318806 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Strada Ernestina di Ambrogio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano . . . » Per l'usufrutto: Gironi Ernesta fu Domenico, ved. di Strada Carlo Ambrogio.	45 50
»	784120	Valentini Vittorio di Bernardo, dom. in Napoli. Vincolata . . . »	623 —
3,50 0[0 (1902)	35350 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Lauteri Maria fu Angelo . . . » Per la proprietà: Maglioni Maria Ernesta fu Marco, moglie di Mazè de la Roche Paolano, dom. in Andora (Genova).	1200 50
Cons. 5 0[0	135789	Marchesani Stefano fu Giacomo, dom. in Folzano, frazione del comune di Brescia . . . »	165 —
»	135790	Intestata come la precedente . . . »	210 —
3,50 0[0	163625	Beneficio parrocchiale di Santa Lucia di Medesano (Parma) . . »	28 —
»	578870	Beneficio parrocchiale di Santa Lucia in comune di Medesano (Parma) . . . »	21 —
Cons. 5 0[0	68504	Segù Sergio, Segù Osvaldo, Segù Teresa, Segù Egle fu Francesco,	715 —
»	68505	minori sotto la patria potestà della madre Gonnari Ines di	715 —
»	68506	Siro, vedova di Segù Francesco, domiciliati a Castello d'A-	715 —
»	68507	gogna (Pavia) . . . »	715 —
3,50 0[0	98305 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Carandini Laura fu Giuseppe, moglie di Enea Bignami, dom. in Bologna . . . » Per l'usufrutto: ai coniugi Gojorani Icilio e Bignami Vittoria ed alla prole nascitura dal loro matrimonio.	1449 —
P. N. 5 0[0	20959	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate in Bel Prato (Brescia) . . . »	25 —
3,50 0[0	18080	Eredità di Giovanni Barabino. Vincolata . . . »	374 50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	117835	Cappella della Madonna di Savona in San Nicola da Tolentino di Roma. Vincolata	L.	52 50
»	750619	Costa Adele Caterina fu Paolo, moglie di Meoli Federico di Sabatino, dom. in Genova. Vincolata	»	84 —
»	438402	Sarri Gaetano di Giovanni, dom. in Patti (Messina)	»	115 50
»	438407	Sarri Antonino di Giovanni, dom. in Patti (Messina)	»	119 —
Cons. 5 0[0 (1917)	25369	Fabbriceria di Fagagna (Udine) per la Chiesa matrice di Santa Maria Assunta in Fagagna	»	135 —
»	25370	Fabbriceria di Fagagna (Udine) per la Chiesa succursale di San Giacomo in Fagagna	»	75 —
»	25371	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Vito, Modesto e Crescenzia, in San Vito di Fagagna (Udine)	»	15 —
»	25372	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Pers, frazione del comune di Majano (Udine)	»	10 —
Cons. 5 0[0	382	Toppia Giovanni di Giovanni, domiciliato a Cuneo	»	75 —
3,50 0[0	374273	Azzalli don Francesco di Domenico, domiciliato a Sandolo, frazione del comune di Portomaggiore (Ferrara). Vincolata	»	14 —
»	608044	Chiesa parrocchiale di Sandolo in comune di Portomaggiore (Ferrara)	»	17 50
»	351452	Marracino Luigi di Giuseppe, domiciliato a Vastogirardi (Campobasso). Vincolata	»	10 50

Roma, 30 settembre 1920.

Il direttore generale: CAPUTO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Unica pubblicazione.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione;

Si notifica, che ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
—	3,50 0[0	201750	Giliberto Ignazio di Giuseppe, domiciliato a Lampedusa (Girgenti). Vincolata	L.	10 50
—	»	31164	Martinelli Salvatore fu Giuseppe, domiciliato a Napoli. Vincolata	»	42 —
—	»	49958	Intestata come la precedente Vincolata	»	14 —
—	»	49959	Intestata come la precedente Vincolata	»	7 —
—	»	127815	Maggio Concetta fu Antonio, vedova Martinelli Salvatore, domiciliata a Napoli	»	87 50

Roma, 30 settembre 1920.

Il direttore generale : GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*